

ATTO SENATO 2054

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

(Risorse per copertura a regime dell'elemento perequativo dei CCNL e per trattamenti economici accessori)

Articolo 1 comma 869-870

“869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'**elemento perequativo** di cui all'articolo 1, comma 440, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n.145, **viene destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali.** Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n.145 del 2018.

870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, **le risorse destinate**, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, **a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio**, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, **possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa**, in deroga al citato articolo 23, comma 2, **i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.** Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. **Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189."

Commi 869-870

(Risorse per copertura a regime dell'elemento perequativo dei CCNL e per trattamenti economici accessori)

I commi 869 e 870 – introdotti nel corso dell'esame alla Camera – prevedono che determinate risorse siano destinate, rispettivamente, alla copertura a regime dell'elemento perequativo previsto per il personale pubblico contrattualizzato, statale e non statale, dai relativi CCNL per il triennio 2016-2018 e alla remunerazione, nell'ambito della contrattazione integrativa, dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga ai limiti di importo posti dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, si dispone che **quota parte delle ulteriori risorse stanziata dal presente disegno di legge per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego** (pari a 400 mln di euro annui a decorrere dal 2021 – cfr. comma 959), **sia destinata alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo** introdotto dall'art. 1, c. 440, lett. b), della L. 145/2018 (comma 869, primo periodo).

Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'art. 1, c. 438, della L. 145/2018, che dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci (comma 869, ultimo periodo).

Il richiamato comma 440 della legge di bilancio per il 2019 ha disposto, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum*, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

In merito all'introduzione del predetto elemento perequativo, si ricorda che l'Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza fissata inizialmente al 31 dicembre 2018, al fine di sterilizzare l'aumento dello stipendio base.

Si dispone inoltre (comma 870) che **le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni pubbliche** (di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), **non utilizzate nel corso del 2020**, nonché i risparmi derivanti dai **buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio**, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, **possono finanziare nel 2021**, nell'ambito della contrattazione integrativa, **i trattamenti economici accessori correlati alla performance** e alle condizioni di lavoro, ovvero **agli istituti del welfare integrativo, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017**, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (dell'anno 2015 limitatamente agli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015).

Per i Ministeri, le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

Agli oneri derivanti dal comma 870 – **pari a 44,53 mln di euro per il 2021** – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008).

Roma, 28 dicembre 2020

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE

Maria Pia BISOGNI e Pasquale BALDARI